



BANCA POPOLARE DI MILANO

## **Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.**

### **Indice**

1.	Premessa.....	2
2.	Obiettivo del documento .....	3
3.	Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici individuati.....	4
4.	Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo Banca Popolare di Milano .....	5
5.	Processi organizzativi e sistemi informativi.....	6
5.1.	Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati.....	7
6.	Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne .....	8

## 1. Premessa

La disciplina su “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” introdotta dalle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 (titolo V, Capitolo 5), (di seguito le “**Disposizioni**”), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca Popolare di Milano S.c.ar.l. (“**BPM**” o la “**Banca**”) possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva è individuato un perimetro di “**soggetti collegati**” (costituito dalle “parti correlate” e da tutti i “soggetti connessi” a ciascuna parte correlata), che è unico per l’intero gruppo bancario ed è costruito sulla base delle relazioni che tali soggetti intrattengono con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo bancario. Pertanto, per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario.

La normativa emanata dalla Banca d’Italia individua quindi la nozione di “**parte correlata**”, che ricomprende i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute, per il Gruppo Banca Popolare di Milano (di seguito “**Gruppo BPM**” o “**Gruppo**”), con le Banche e Società del Gruppo:

- 1 l’esponente aziendale<sup>1</sup>;
- 2 il partecipante<sup>2</sup>;
- 3 il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
- 4 una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.

Sono invece “**soggetti connessi**”:

- 1 le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2 i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3 gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi, le Disposizioni indicano i presidi che devono essere posti in essere:

---

<sup>1</sup> Per “esponenti aziendali” si intende “*i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, [...] nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale*”.

<sup>2</sup> Per “partecipante” si intende “*il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. TUB*”, ossia chi detiene partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale.

- limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca o del Gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate (e relativi soggetti connessi), in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e, pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni finalizzate a individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

## 2. Obiettivo del documento

Il presente documento, denominato “*Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*” (il “**Documento**”) raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati (le “**Politiche Interne**”), adottate dal Gruppo BPM, al fine di garantire – nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali, delle procedure deliberative individuate, oltre che, conformemente ai principi di sana e prudente gestione, perseguire l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Ai sensi delle citate Disposizioni, le Politiche Interne sono soggette a revisione periodica, anche sulla base di modificazioni intervenute nelle caratteristiche e nelle strategie del Gruppo BPM: tale revisione è da condursi con cadenza almeno triennale al fine di monitorare le Politiche Interne, valutandone nel continuo l'efficacia e adeguandole alle correnti strategie e caratteristiche del Gruppo.

Il presente Documento è comunicato all'Assemblea dei Soci attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) e dando menzione di ciò in sede assembleare.

Nello specifico, il Documento, e le Politiche Interne in esso richiamate, per quanto di competenza applicabili a tutto il Gruppo BPM, individuano:

- a) in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività in cui il Gruppo opera e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse (cfr. paragrafo 3 del presente Documento);
- b) livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati (cfr. paragrafo 4 del presente Documento);
- c) processi organizzativi e sistemi informativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo

Bancario (cfr. paragrafo 5 del presente Documento);

- d) processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne (cfr. paragrafo 6 del presente Documento).

### 3. Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici individuati

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

In tale ambito, ai sensi delle Disposizioni, si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti della clientela e di altre controparti. Si richiamano altresì le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione del credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, in attuazione dell'articolo 6, comma 2-*bis*, D.Lgs. 58/1998.

In particolare, in relazione all'attività svolta e alle strategie della Banca e del Gruppo, sono individuate le seguenti aree di operatività e tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse nei confronti dei soggetti così come definiti dalle citate Disposizioni:

- Finanziamenti attivi: comprende tutte le forme di affidamento alla clientela (sono da considerarsi ricomprese in tale area anche le seguenti tipologie di operazioni: *(i)* passaggi a sofferenza; *(ii)* perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi relativi a crediti appostati al “conto sofferenze” della Banca; *(iii)* perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi di crediti relativi a finanziamenti attivi);
- *Corporate banking*: comprende le attività di finanza di impresa, *merchant banking* e servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse;
- Contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi, ivi inclusi i contratti/accordi per le sponsorizzazioni;
- operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di acquisto, vendita e locazione di immobili;
- raccolta diretta<sup>3</sup>;
- operazioni relative alla gestione delle partecipazioni, ivi incluse le operazioni di natura straordinaria (es. fusioni/scissioni, ecc.);
- gestione della tesoreria;
- finanza per la clientela;
- operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà.

---

<sup>3</sup> In generale non si ravvisano conflitti di interesse se effettuata a condizioni standard/ordinarie per la migliore clientela e per i dipendenti.

#### 4. Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo Banca Popolare di Milano

Per il Gruppo Bipiemme, la Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, nell'ambito del Report Rischi con il quale viene tra l'altro monitorato e comunicato agli Organi aziendali il profilo di rischio del Gruppo e nell'ambito del processo interno annuale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, i limiti che la Banca è tenuta a rispettare, ai sensi delle Disposizioni, nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato, sono i seguenti :

	<i>Esponenti aziendali (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole (e relativi soggetti connessi)</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti sono riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato e sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, proporzionati all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, tenendo conto della natura finanziaria o meno delle parti correlate. Inoltre, nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o di una Banca del Gruppo (es. incremento del livello di rischio delle operazioni in essere, variazione del patrimonio di vigilanza, la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto), uno o più limiti siano superati, sono assunte con immediatezza le iniziative necessarie per ricondurre le attività di rischio nei limiti consentiti nel più breve tempo possibile.

In particolare, la Banca, in qualità di Capogruppo, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Gestione della Banca, sentito il Consiglio di Sorveglianza. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù di una partecipazione detenuta nella Banca o in altra società del Gruppo BPM, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Nell'ambito dei limiti stabiliti dalle Disposizioni, la Banca ha identificato soglie di attenzione differenziate per soggetto collegato. Le soglie, fissate a un livello pari all'80% del relativo limite, così come riportato nella tabella che segue, hanno l'obiettivo di allertare la Banca e/o una Banca del Gruppo quando una posizione si avvicina al limite:

	<i>Esponenti aziendali (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti (e relativi soggetti connessi)</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole (e relativi soggetti connessi)</i>
Soglie di attenzione consolidate	4%	Parti correlate non finanziarie		
		4%	6%	12%
		Altre parti correlate		
		6%	8%	16%
Soglia di attenzione individuale	16%			

In aggiunta ai limiti di vigilanza e in coerenza con le metodologie applicate nel *Risk Appetite Framework*, la Banca ha definito la propensione al rischio in tema di esposizione complessiva verso soggetti collegati.

La propensione al rischio e le relative soglie sono fissate in funzione del rapporto tra attività di rischio ponderate complessive (RWA), ottenute come somma delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati, e Patrimonio di Vigilanza consolidato (PdV). Gli RWA tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito; i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio utilizzati sono quelli stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi (c.d. "grandi rischi").

Le soglie di *risk appetite* sono articolate in:

- *risk target*: indica la propensione al rischio (o "obiettivo di rischio") nei confronti della totalità dei soggetti collegati del Gruppo;
- *risk trigger*: indica il livello di attenzione al superamento del quale devono essere implementate le prime azioni correttive per tornare rapidamente nell'area di propensione al rischio;
- *risk capacity*: indica il livello massimo di rischio che il Gruppo è tecnicamente in grado di assumere senza violare i vincoli imposti dall'autorità di vigilanza.

Di seguito si riportano i valori per le tre soglie sopra specificate:

<b>Risk target</b>	<b>25%</b>
<b>Risk trigger</b>	<b>30%</b>
<b>Risk capacity</b>	<b>35%</b>

## 5. Processi organizzativi e sistemi informativi

La Banca, in qualità di Capogruppo, ha definito processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, provvedendo altresì alla mappatura dell'inerente processo aziendale, con l'obiettivo di standardizzare i comportamenti aziendali, individuare chiaramente i compiti e le responsabilità e definire univocamente il perimetro dei soggetti collegati, al fine di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nei confronti di questi ultimi.

Le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, nonché ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (quindi anche ai sensi del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12/3/2010, e successive modifiche), sono contenute nell'apposito regolamento

aziendale (*i.e.* “Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi”) adottato dalla Banca e dal Gruppo (e disponibile sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), cui si rinvia per i dettagli), il quale disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero gli aspetti delle singole fasi del processo, nonché le attività da svolgere per l’applicazione dei citati criteri.

A corredo di quanto sopra, il Gruppo BPM si è dotato di apposita normativa interna in materia di operazioni con “parti correlate e soggetti connessi”; in tale contesto, in particolare:

- il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all’utilizzo delle procedure sono disciplinate in appositi regolamenti aziendali;
- gli aspetti strettamente operativi da svolgere per l’applicazione del Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi”, nonché le procedure informatiche da utilizzare a supporto delle attività complesse, sono disciplinate in apposite disposizioni interne (nella forma dei c.d. Testi Unici e/o Circolari e/o Disposizioni Urgenti).

La normativa interna sopra menzionata risulta pertanto composta dai seguenti regolamenti aziendali:

- un regolamento che disciplina le attività del/dei consiglieri indipendenti, approvato dal Consiglio di Gestione, il quale disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero gli aspetti delle singole fasi del processo, nonché le attività da svolgere per l’applicazione dei citati criteri;
- con riferimento al cap. 4.1 lettera d) del “Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi”, i processi di controllo richiamati si riferiscono ai Regolamenti del sistema dei controlli interni, già approvati dal Consiglio di Gestione e in particolare:
  - Regolamento di Gruppo del processo dei controlli di Gruppo;
  - Regolamento di Gruppo del processo di controllo di conformità;
  - Regolamento di Gruppo del processo dei controlli sulla gestione dei rischi;
  - Regolamento di Gruppo del processo dell’attività di revisione interna;
  - Regolamento di Gruppo del processo dei controlli di linea.

In aggiunta a quanto sopra, il processo parti correlate e soggetti connessi ha trovato applicazione anche mediante circolari (fonte normativa di 2° livello) approvate secondo la tassonomia normativa in vigore:

- “*Iter* operativo relativo alle operazioni con parti correlate e soggetti connessi” (Testo Unico), che reca le disposizioni attuative del “Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi”.

Altre misure di controllo, afferenti l’operatività con soggetti collegati, sono altresì contenute nella regolamentazione interna relativa ai fidi e ai poteri delegati in materia di credito ai quali si rimanda.

### **5.1. Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati**

Come sopra detto, il Gruppo BPM ha istituito e disciplinato processi organizzativi, supportati anche da applicativi informatici all’uopo dedicati, idonei all’identificazione e al censimento in modo completo dei soggetti collegati, oltre che all’individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto ed al monitoraggio costante del rispetto dei limiti prudenziali.

La funzione *General Counsel*, anche avvalendosi di altre strutture, è *process owner* nell’individuazione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti collegati.

Al fine di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra queste e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, gli esponenti aziendali e i dirigenti con responsabilità strategiche comunicano alla società di appartenenza ogni elemento utile a tenere aggiornato il perimetro dei soggetti connessi e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Le suddette comunicazioni dichiarative consentono di individuare, per ciascun esponente aziendale, i perimetri delle persone e delle società che hanno con il medesimo legami rilevanti ai sensi delle diverse normative che vengono in rilievo ed in particolare:

- il perimetro dei soggetti connessi ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del monitoraggio delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 263 del 27/12/2006, Titolo V, Capitolo 5);
- il perimetro delle parti correlate ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e dei connessi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010;
- il perimetro delle parti correlate in conformità al principio contabile internazionale IAS 24;
- il perimetro dei soggetti che fanno sorgere un'obbligazione per l'esponente aziendale ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993.

Gli esponenti aziendali e i dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese.

Le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati sono supportate da uno specifico applicativo informatico, che:

- interagisce con i sistemi anagrafici delle Banche del Gruppo per consentire la loro identificazione fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- è raccordato con le procedure aziendali al fine di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

Una volta ricevute le attestazioni compilate/confermate/integrate la Banca procede, attraverso apposita funzione dedicata, al censimento (e qualora necessario, all'aggiornamento) di tali dati nell'Archivio Parti Correlate.

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie e straordinarie, ogni struttura organizzativa proponente un'operazione è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati. A tal fine la Banca si è dotata delle procedure operative e dei sistemi informativi sopra descritti che agevolano in fase di verifica la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come soggetti collegati.

Le presenti Politiche Interne sono altresì indirizzate anche al cd. "personale più rilevante", identificato secondo la normativa interna in materia di politiche di remunerazione del Gruppo Bipiemme.

## **6. Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i

potenziali conflitti di interesse inerenti ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

In particolare, anche al fine di garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e di verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, la Capogruppo ha strutturato il Sistema dei Controlli Interni, adottato a livello di Gruppo, secondo il modello prescrittivo definito dalla Banca d'Italia, che prevede 3 livelli di controllo:

- controlli di linea (1° livello);
- controlli di conformità e sulla gestione dei rischi (2° livello);
- attività di revisione interna (3° livello).

In particolare:

- il processo dei controlli di linea (controlli di 1° livello) è diretto ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed è effettuato dalle stesse strutture operative, che provvedono pertanto ad indicare le attività concretamente svolte rispetto a quelle previste e a trasmettere tali indicazioni alle funzioni di controllo;
- il processo di controllo di conformità è affidato alla Funzione *Compliance* (controlli di 2° livello) che verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di vigilanza nonché della regolamentazione interna (ad esempio attraverso attività di *Risk assessment* sul processo o su singole fasi dello stesso, *Test* e questionari rivolti alle strutture che agiscono nel processo);
- il processo di controllo sulla gestione dei rischi è affidato alla Funzione *Risk Management* (controlli di 2° livello) la quale, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità delle strutture interne che realizzano attività di rischio nei confronti di soggetti collegati di verificare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali, (i) cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati; (ii) verifica il rispetto dei limiti prudenziali assegnati; e (iii) controlla la coerenza dell'operatività a livello di Gruppo con i livelli di propensione al rischio definiti nelle Politiche Interne;
- il processo dell'attività di revisione interna (controlli di 3° livello) è attribuito alla Funzione *Audit* ed è volto a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, segnalando tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Sorveglianza. Riferisce inoltre periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo BPM ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce la revisione delle Politiche Interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi.

In aggiunta a quanto sopra, si richiama l'attività svolta dai consiglieri indipendenti della Capogruppo.